



Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia - Romagna – Direzione generale
Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì – Cesena
Ufficio Pensioni

Prot. n. 15311/P/C2

Forlì, 13 dicembre 2007

AI DIRIGENTI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

p.c. ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA
LORO SEDI

p.c. AGLI ENTI DI PATRONATO
LORO SEDI

OGGETTO: CESSAZIONI DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2008-
D.M. n. 97 del 14/11/2007 e C.M. N. 98 del 15/11/2007.

Si segnala che sono disponibili, nel sito "INTRANET", il D.M. n. 97 del 14/11/2007 e la C.M. n. 98 del 15/11/2007, concernenti l'oggetto.

Per il personale docente, educativo ed ATA è fissato il termine del **10 gennaio 2008** per :

- presentazione o revoca delle domande di collocamento a riposo per limiti di servizio, dimissioni, proroga oltre il 65[^] anno di età;
- richiesta di cessazione anticipata rispetto alla data di scadenza della proroga precedentemente accordata (rinuncia proroga);
- richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con contestuale trattamento pensionistico.

La sopra citata C.M. precisa che, per il corrente anno scolastico, resta attribuita all'Ufficio Scolastico Provinciale la competenza in ordine all'accertamento dei requisiti per il diritto a pensione.

L'eventuale mancata maturazione dei medesimi sarà formalmente comunicata agli interessati, che avranno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Si evidenzia che la revoca della domanda di cessazione, dopo il 10/01/2008, è ammessa solo nel caso in cui non ricorra il diritto a pensione.

Per poter effettuare un corretto e sollecito esame della situazione contributiva di tutti i dipendenti interessati al collocamento a riposo, si evidenzia alle SS.LL. la necessità che le istanze di cessazione **pervengano a questo Ufficio con la massima tempestività.**

Responsabile del Procedimento	Raffaella Alessandrini	
Responsabile dell'Istruttoria	Giuliana Sbarzaglia	0543-451339



Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio scolastico regionale per l'Emilia - Romagna – Direzione generale

Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì – Cesena

Ufficio Pensioni

Al fine di evitare ritardi e/o disguidi, si richiedono, altresì, i sottoindicati adempimenti:

- verifica, comunicazione scritta a questo Ufficio ed inserimento tempestivo al S.I.D.I. delle assenze non retribuite (es. aspettative per motivi di famiglia) , comprese quelle eventualmente in corso;

- invio allo scrivente, entro il 14 gennaio 2008, anche a mezzo fax (0543 370783), dell'elenco nominativo del personale destinatario di cessazione dal 01/09/2008 per limiti di età, limiti di servizio, dimissioni. Dovranno essere indicati anche i nominativi dei dipendenti che abbiano chiesto (sempre entro il 10/01/2008) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

Si prega di inviare la comunicazione in argomento, anche se negativa.

- Successivamente al 10 gennaio p.v., le istituzioni scolastiche provvederanno ad inviare copia delle istanze di dimissioni e di collocamento a riposo per compiuto quarantennio alla sede provinciale I.N.P.D.A.P. di Forlì.

Provvederanno, inoltre, all' inserimento delle cessazioni al S.I.D.I entro e non oltre l'11/2/2008.

Si ricorda che il personale dimissionario è tenuto alla compilazione della **dichiarazione dei servizi**, di cui al D.P.R 351/98 - art.1 -c.5. Tale dichiarazione, finalizzata all'accertamento del diritto a pensione, deve riportare oltre al servizio di ruolo, i periodi computati, riscattati e ricongiunti , nonché l'indicazione di eventuali domande di valutazione, accredito e riscatto per maternità, , presentate dagli interessati dopo il 1^o settembre 2000, ed inviate all'I.N.P.D.A.P.

Tale dichiarazione dovrà pervenire allo scrivente ufficio **in originale** unitamente alla domanda di cessazione.

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE, CON CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (D.M.331/97)

Si ritiene utile ricordare che destinatario delle disposizioni concernenti la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico, è soltanto il personale che abbia maturato i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal D.M. 331/97 e successive modificazioni, per il diritto alla "pensione di anzianità".

Responsabile del Procedimento	Raffaella Alessandrini	
Responsabile dell'Istruttoria	Giuliana Sbarzaglia	0543-451339



Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio scolastico regionale per l'Emilia - Romagna – Direzione generale

Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì – Cesena

Ufficio Pensioni

Per quanto concerne le modalità di presentazione della richiesta, si richiama l'attenzione su quanto espressamente disposto dalla C.M. in oggetto; il personale interessato dovrà chiedere, entro il 10/01/2008, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, formulando un'unica istanza, il cui modulo aggiornato è disponibile sul sito dell' Ufficio Scolastico Provinciale. Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Per il personale in questione, le istituzioni scolastiche **non** inseriranno al S.I.D.I. la cessazione dal servizio.

Si fa presente che sul sito dell' Ufficio Scolastico Provinciale è a disposizione la modulistica concernente le cessazioni.

Per le cessazioni e proroghe dei **Dirigenti Scolastici**, si fa riferimento alle indicazioni riportate alla **lettera "B" della Circolare in oggetto**.

Si evidenzia che, in base all'art. 28 – c. 1 del C.C.N.L. per il personale dirigente dell'Area V sottoscritto in data 11/4/2006, la richiesta di permanenza in servizio dei Dirigenti scolastici che compiano il 65[^] anno di età entro il 31/8/2008 dovrà essere prodotta entro il **31/12/2007**.

Le istanze di cessazione e/o proroga dei dirigenti scolastici dovranno essere inoltrate direttamente allo scrivente Ufficio Scolastico Provinciale.

Questo Ufficio è a disposizione delle istituzioni scolastiche e degli utenti, per eventuali ulteriori chiarimenti e per la verifica delle anzianità pensionabili dei dipendenti.

Si allega alla presente il prospetto riepilogativo delle tipologie di proroga oltre il 65[^] anno di età.

F.to Il Dirigente
Gian Luigi Spada

Responsabile del Procedimento	Raffaella Alessandrini	
Responsabile dell'Istruttoria	Giuliana Sbarzaglia	0543-451339



Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia - Romagna – Direzione generale
Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì – Cesena
Ufficio Pensioni

TIPOLOGIE DI PROROGA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO.

Il trattenimento in servizio, oltre il 65° anno di età, può essere chiesto, per il corrente anno scolastico, dal personale nato nel periodo 1/9/1942 - 31/8/1943, tenendo presente quanto di seguito precisato:

1) Proroga per il conseguimento dell'anzianità pensionabile massima. D.L.vo 297/94 - art. 509 - c. 2.

Può produrre tale richiesta il personale scolastico, già in servizio con iscrizione al Fondo Tesoro alla data del 1/10/1974, che non maturi entro il 31/8/2008 l'anzianità pensionabile massima. La proroga verrà concessa per il numero di anni mancanti al raggiungimento del quarantennio di servizio e, comunque, non oltre il 70° anno di età.

2) Proroga per il conseguimento dell'anzianità pensionabile minima. D.L.vo 297/94 - art. 509 - c. 3.

Rientra in tale fattispecie il personale che, al compimento del 65° anno di età, non abbia maturato i requisiti contributivi minimi previsti per il diritto a pensione. La proroga può essere concessa limitatamente al numero di anni mancanti al conseguimento dell'anzianità pensionabile minima, e fino ad un massimo di 5 anni. Condizione necessaria per la concessione di tale proroga è che il dipendente raggiunga il precitato "minimo" entro il 70° anno di età.

3) Proroga per un biennio. D.L.vo 297/94 - art. 509 - c. 5. (D.L.vo 503/92 - art. 16)

Tale tipologia di proroga viene concessa a prescindere dall'anzianità maturata ai fini pensionistici.

Si ritiene utile ricordare che, per effetto del D.L. 223/06 – art. 33, non sussiste più la possibilità di chiedere la permanenza in servizio fino al 70° anno di età, precedentemente prevista dall'art. 1 – quater – L. 186/04.

Si fa riserva di comunicare i requisiti necessari per il diritto alla pensione di anzianità (personale dimissionario) a conclusione dell'iter parlamentare relativo alle norme di attuazione del protocollo del 23/7/2007 in materia di previdenza.

Le SS.LL. sono pregate di comunicare al personale il contenuto della presente nota.

Responsabile del Procedimento	Raffaella Alessandrini	
Responsabile dell'Istruttoria	Giuliana Sbarzaglia	0543-451339